

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

art. 1 *UTENZA*

Il SAD è rivolto a tutte le persone residenti nel comune di San Gregorio nelle Alpi, di qualsiasi età, che presentano una situazione problematica, anche temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita.

In particolare, hanno diritto di usufruire del SAD:

- a) i cittadini italiani residenti nel comune di San Gregorio nelle Alpi;
- b) i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari residenti nel comune di San Gregorio nelle Alpi, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
- c) i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno residenti nel comune di San Gregorio nelle Alpi;
- d) gli apolidi residenti nel comune di San Gregorio nelle Alpi;

ed inoltre

- e) le persone non residenti e domiciliate che siano bisognose di interventi non differibili, con le limitazioni di seguito specificate;
- f) le persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a consentire il rientro nel comune di residenza.

art. 2 *MODALITA' DI ACCESSO E VALUTAZIONE DEI BISOGNI*

Il servizio viene attivato:

- attraverso la presentazione di apposita domanda al servizio sociale (sportello integrato e/o assistente sociale comunale) da parte dell'interessato o di un familiare o di una persona avente cura, su modulo già predisposto;
- su iniziativa del servizio sociale del comune, dei medici di medicina generale, dei servizi dell'azienda Ulss e di altri enti che hanno facoltà di segnalare o proporre singole situazioni per l'attivazione delle procedure d'accesso (UVMD);
- su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona.

L'erogazione del servizio presuppone comunque il consenso della persona interessata o di chi ne cura gli interessi.

La richiesta di servizio, prodotta sull'apposito modulo predisposto dal competente ufficio/servizio, può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente e/o l'ufficio ritengono utili ai fini di evidenziare la situazione problematica.

L'istruttoria relativa alla domanda viene predisposta dall'assistente sociale incaricata del servizio, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 (e successive modifiche).

All'assistente sociale spettano i compiti di:

- a) valutare la pertinenza della domanda;
- b) accertare che le necessità del richiedente possano essere soddisfatte in rapporto alle risorse disponibili;
- c) compilare la scheda di valutazione almeno per la parte sociale (SVAMA);
- d) richiedere la documentazione atta a dimostrare la capacità economica;
- e) predisporre il progetto di intervento individualizzato;
- f) condividere il progetto assistenziale con l'utente (o eventualmente altra persona che lo rappresenti) chiedendo di sottoscriverlo per presa visione e accettazione.

In particolare, si precisa che per progetto di intervento individualizzato s'intende il complesso delle elaborazioni tecniche che l'assistente sociale produce ai fini del superamento della situazione problematica individuata. Tale strumento operativo deve essere pensato come flessibile così da poter essere modificato e/o integrato al sopraggiungere di nuove esigenze o bisogni che vengono a modificare le condizioni di vita dell'utente.

Il progetto indica:

- a) obiettivi da raggiungere;
- b) tipologia, quantità e modalità di somministrazione delle prestazioni da erogare;
- c) la durata complessiva del progetto, raggiunta la quale viene chiuso o calibrato;
- d) le modalità di verifica.

art. 3 *MODALITA' DI DIMISSIONE*

I servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere interrotti in qualsiasi momento per le seguenti motivazioni:

- a) per richiesta scritta dell'assistito;
- b) per richiesta scritta delle persone aventi cura dello stesso, fatto salvo il consenso manifestato dall'utente;
- c) su decisione motivata dal servizio sociale per il venir meno delle ragioni che hanno determinato l'avvio dell'intervento o, eccezionalmente su presentazione di opportuna relazione da parte dell'assistente sociale, per qualsiasi motivo che non permetta la continuazione del servizio;

- d) per immotivato mancato pagamento delle prestazioni, se dovuto, per almeno due mensilità consecutive;
- e) per decesso o ricovero definitivo presso istituti (ospedalieri, residenziali, ecc.);
- f) qualora vengano meno i requisiti stessi di ammissione;
- g) qualora venga meno in modo ripetitivo e costante il rispetto nei confronti del personale in servizio (molestie, aggressioni, minacce, ecc.);
- h) qualora l'utente si assenti più di tre volte consecutive nell'orario precedentemente concordato del servizio, senza aver preventivamente avvertito il servizio sociale;
- i) in caso di assenza prolungata dell'utente senza preavviso (un mese o più), esclusi ricoveri ospedalieri.

La sospensione dei servizi, così come la precedente ammissione agli stessi, deve essere comunicata per iscritto all'utente e/o alle persone aventi cura ed acquista efficacia decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa.

art. 4 *PRESTAZIONI*

Dal punto di vista delle azioni cosiddette di "promozione della domiciliarità", il comune promuove azioni positive che, afferendo ai settori delle attività ricreative, educative e culturali, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e limitare la vecchiaia patologica e favorire la solidarietà, la comunicazione e la socializzazione fra le generazioni. Queste attività possono essere svolte direttamente oppure in collaborazione con il privato sociale, con il volontariato e/o con altri enti locali. A titolo esemplificativo si citano i soggiorni termali e climatici.

Più specificatamente nell'ambito del SAD, le tipologie di prestazioni erogate riguardano il sostegno e l'aiuto alla persona nelle attività della vita quotidiana, favorendone l'autonomia e l'autosufficienza nelle diverse tipologie:

- a) cura della persona (prestazioni igienico sanitarie di semplice esecuzione, quando queste siano complementari a quelle svolte normalmente dagli aventi cura; vestizione; assistenza nell'alzata dal letto; bagno assistito; pulizia personale; aiuto nella deambulazione; posture corrette e movimento arti invalidi; aiuto nell'uso corretto di presidi, ausili ed attrezzature; frizioni antidecubito);
- b) distribuzione quotidiana dei pasti (anche preparazione e/o somministrazione degli stessi);
- c) monitoraggio (compreso aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, per quanto previsto dalla normativa vigente in materia);
- d) aiuto domestico (riordino della stanza e del letto, pulizia dei servizi e dei

- vani alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati; cambio della biancheria; servizio di lavanderia; piccole spese);
- e) trasporti e accompagnamenti.

Non propriamente incluse nel servizio di assistenza domiciliare, ma parte delle funzioni svolte dall'assistente sociale sono anche le seguenti prestazioni di servizio sociale:

- a) segretariato sociale;
- b) percorso di inserimento in strutture tutelari, semiresidenziali, residenziali;
- c) telesoccorso/telecontrollo;
- d) buoni pasto o buoni spesa;
- e) interventi nell'area dell'aiuto economico e materiale.

art. 5 *PRIORITA'*

I servizi SAD vengono erogati tenendo conto che avranno carattere prioritario:

- 1) le situazioni in cui l'utente è significativamente dipendente da terzi (persona non autosufficiente) oppure la rete di supporto sociale risulta precaria (persona autosufficiente che necessita tuttavia del supporto e sostegno di altre persone per lo svolgimento di alcuni compiti e funzioni);
- 2) le situazioni che risultano fortemente precarie dal punto di vista socio-economico e/o abitativo.

Qualora il numero delle richieste di accesso al servizio superi la disponibilità, viene redatta una lista d'attesa sulla base dei criteri di priorità sopra delineati, dando la precedenza alle persone con maggiore anzianità di residenza.

art. 6 *GRATUITA' E COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA*

Vengono di seguito definiti per ciascuna delle prestazioni SAD i parametri sulla base dei quali viene addebitato il costo all'utenza e il costo MASSIMO dell'intervento. Il costo è 'netto' ovvero sia riguarda l'effettiva presenza dell'assistente domiciliare a casa dell'utente.

PRESTAZIONE	PARAMETRO	COSTO MASSIMO
Cura della persona	Orario	€ 7,00
Somministrazione del pasto (distribuire, imboccare, monitorare)	Orario	€ 7,00
Pasto	A pasto	€ 7,00
Monitoraggio	Orario	€ 7,00



Conferenza dei Sindaci
Direzione Servizi Sociali
Ufficio Piano di Zona



Aiuto domestico	Orario	€ 7,00
Trasporti e accompagnamenti	Orario	€ 7,00
	Costo al chilometro	1/5 del prezzo al litro della benzina per km

La compartecipazione economica dell'utente per ciascuna prestazione è determinata sulla base dell'ISEE FAMILIARE a cui va aggiunta la dichiarazione di altri redditi personali (ad esempio INAIL, pensioni estere, indennità di accompagnamento).

E' stabilito che se la persona richiedente l'intervento non presenta la documentazione ISEE congiuntamente alla dichiarazione di altri redditi personali è tenuta a pagare il massimo ticket sopra indicato.

Per quanto concerne la compartecipazione economica al servizio da parte dell'utente si applicano le seguenti fasce economiche:

FASCE ECONOMICHE	COSTO DELLA PRESTAZIONE
Da € 0,00 a € 3.000,00	€ 1,00 a prestazione (con l'esclusione del trasporto ed accompagnamento erogati in modo completamente gratuito)
Da € 3.001,00 a € 6.000,00	30% (€ 2,10)
Da € 6.001,00 a € 10.000,00	60% (€ 4,20)
Da € 10.001,00 a € 14.000,00	80% (€ 5,60)
Oltre € 14.000,00	100% (€ 7,00)

Per quanto riguarda gli utenti non residenti ma domiciliati nel comune di _____ sono tenuti alla compartecipazione economica al servizio nella misura massima sopra indicata (€ 7,00 a prestazione). Nel caso in cui, tuttavia, non siano in grado di pagare (ivi compreso una situazione economica molto precaria), il comune di domicilio si rivarrà su quello di residenza secondo quanto stabilito dalla normativa del 'domicilio di soccorso' (L. 328/00).

Per quanto concerne specificatamente il servizio di telesoccorso e telecontrollo, sono

tenuti al pagamento tutti i cittadini il cui ISEE familiare supera la soglia di € 14.100,00 calcolato sui redditi 2004 incrementato per gli anni successivi dell'indice ISTAT della variazione annua del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, come da indicazioni regionali in materia.

Il costo applicato è pari al 100% del costo del servizio, calcolato secondo indicazioni regionali.

art. 7 *CONTRIBUTI ECONOMICI*

I contributi economici straordinari vengono erogati sulla base di dettagliata relazione da parte dell'assistente sociale, che dovrà contenere riferimenti circa il reddito (ISEE familiare) e un quadro di bisogni socio-sanitari.

Il contributo verrà determinato ed erogato direttamente dal comune.

I contributi regionali vengono erogati secondo modalità di volta in volta stabilite dalla regione (attualmente possono accedervi coloro che presentano un ISEE familiare inferiore o uguale a € 14.100,00 calcolato sui redditi 2004 incrementato per gli anni successivi dell'indice ISTAT della variazione annua del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati). La domanda verrà presentata direttamente allo sportello integrato e verrà imputata telematicamente dallo stesso / dall'ente delegato.

Il contributo verrà erogato direttamente dal comune / dall'ente delegato.

art. 8 *INTEGRAZIONI INDIGENTI*

In merito agli interventi di integrazione rette per gli utenti inseriti in centro diurno a carattere socio-sanitario o in ricovero di sollievo, la necessità e le modalità verranno stabilite sulla base di dettagliata relazione dell'assistente sociale.

art. 9 *INDICATORI E METODI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI*

Il progetto di intervento individualizzato viene rivalutato almeno annualmente attraverso riunioni di equipe (assistente sociale, assistente domiciliare) che producono specifico verbale.

art. 10 *ELEMENTI QUALIFICANTI DEL SERVIZIO*

Tra le prestazioni erogate nell'ambito del SAD particolare rilievo viene dato alla valutazione e al coinvolgimento del caregiver. A titolo esemplificativo si ricordano gli interventi di sostegno alla figura della cosiddetta 'badante' per aiutarla nella corretta gestione dell'utente e il sostegno attraverso figure professionali ad hoc nei casi domiciliari più complessi (ad esempio, quelli in cui l'utente ha l'Alzheimer).

Per quanto riguarda il rapporto tra il servizio e l'utente si richiama quanto segue:



Conferenza dei Sindaci
Direzione Servizi Sociali
Ufficio Piano di Zona



la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano (L. 241/90). L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte formulate. Acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

art. 11 *DEROGHE*

La presentazione di specifica relazione dell'assistente sociale o del responsabile del servizio alla giunta comunale per la definizione di casi particolari ampiamente motivati può venire a modificare in tutto o in parte gli aspetti precedentemente normati.